

TI_GERICHTE 15.2010.69 vom 30. Juli 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-07-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2010.69

FR: TI_GERICHTE 15.2010.69 du 30 juillet 2010

IT: TI_GERICHTE 15.2010.69 del 30 luglio 2010

Regeste

Realizzazione di fondi. Differimento dell'asta in caso di contestazione di un credito iscritto nell'elenco oneri

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.07.2010 15.2010.69

Realizzazione di fondi. Differimento dell'asta in caso di contestazione di un credito iscritto nell'elenco oneri

Incarto n. 15.2010.69 Lugano 30 luglio 2010 CJ/fp/lw In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will segretario: Jaques statuendo sul ricorso 28 maggio 2010 di RI 1 contro l'operato dell'CO 1, e meglio contro la decisione 18 maggio 2010 con cui è stato rifiutato il differimento dell'incanto dei fondi part. n. _____ e _____ RFD di _____, sezione di _____, di proprietà del ricorrente, nella procedura immobiliare n. 666/09, che concerne anche: 1. PI 1 rappr. da RA 1 2. PI 2 viste le osservazioni 16 giugno 2010 dell'CO 1; richiamato il decreto presidenziale 31 maggio 2010, con cui è stata respinta la domanda volta alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso; esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerato in diritto: che giusta l'art. 141 LEF se un diritto iscritto nell'elenco degli oneri è contestato, l'incanto dev'essere differito sino a decisione sulla lite, sempreché si possa ammettere che questa influirebbe sul prezzo d'aggiudicazione o che procedendo all'incanto si pregiudicherebbero altri interessi legittimi; che l'asta va pertanto differita nell'ipotesi di liti suscettibili d'incidere sul prezzo minimo di aggiudicazione (art. 126 LEF), a meno che il contenzioso sia limitato ad una differenza minima in rapporto al valore di stima (DTF 107 III 127); che nel caso concreto, lo stesso ricorrente rileva come la sua contestazione del credito del Comune PI 1 verta su fr. 3'328,45 (a fronte dell'importo di fr. 35'931,15 iscritto nell'elenco degli oneri), mentre il valore di stima peritale dei fondi ammonta a fr. 710'000.-- (part. 382), rispettivamente a fr. 425'000.-- (part. 488), sicché l'influsso della controversia sul prezzo d'aggiudicazione (0,29%) è ovviamente irrilevante (cfr. CEF 22 luglio 1997 in re B., Rep. 1997, 247 segg. ad n. 75); che, come già ipotizzato nel decreto 31 maggio 2010, i fondi sono stati realizzati per un prezzo molto superiore al piede d'asta (fr. 38'125,70), ovvero per fr. 800'000.--, a dimostrazione che una sospensione dell'asta non era giustificata; che la censura relativa all'assegnazione del termine per contestare giudizialmente l'elenco oneri è tardiva, siccome la relativa diffida dell'Ufficio, del 10 maggio 2010, è stata notificata all'escusso l'11 maggio (cfr. avviso di ricevimento aggraffato alla decisione), mentre il ricorso è stato inoltrato solo il 29 maggio, ovvero oltre la scadenza (di dieci giorni) stabilita all'art. 17 cpv. 2 LEF; che in ogni caso la decisione dell'Ufficio va

confermata anche nel merito, siccome la pretesa della PI 2 “risulta dal registro fondiario” ai sensi dell’art. 108 cpv. 1 n. 3 LEF, in quanto incorporata nelle cartelle ipotecarie iscrittevi; che il ricorso va pertanto integralmente respinto; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20 a , 108, 141 LEF; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Intimazione a: – RI 1, _____; – PI 2, _____; – RA 1, _____. Comunicazione all’CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.